



# COMUNE DI PADRU

Provincia di Sassari

07020 Padru - Viale Italia Tel.0789/454017 fax 0789/45809

## Ordinanza del Sindaco

Numero 14 Del 16-06-21

COPIA

**Oggetto: Divieto di distribuzione, affissione ed esposizione di volantini, manifesti o materiale pubblicitario simile in tutto il territorio comunale**

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** che risulta sempre più diffusa in tutto il territorio comunale la propensione, da parte di aziende e/o privati cittadini, a pubblicizzare prodotti, servizi ed eventi, attraverso il sistema del volantinaggio e l'affissione indiscriminata di manifesti e dépliant nelle vie e piazze, sui parabrezza e lunotti dei veicoli in sosta, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale e su altri manufatti esposti in luogo pubblico;

**RILEVATO** che tali forme pubblicitarie determinano un eccessivo abbandono di volantini e/o parti di manifesti in tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica, aggravate dalla impossibilità, vista la dimensione territoriale di questo Comune, di garantire un immediato intervento di raccolta ed avvio al recupero del materiale pubblicitario di che trattasi;

**ATTESO** che anche gli stessi interventi possono risultare molto spesso insufficienti sia a causa della velocità di distribuzione del materiale pubblicitario, sia a causa di eventi atmosferici, quali pioggia o in particolar modo vento, che contribuiscono alla disseminazione indiscriminata del materiale pubblicitario sulla gran parte di territorio;

**CONSIDERATO** che:

- la pubblicità effettuata mediante il volantinaggio, pur rappresentando una modalità di promozione dei prodotti da parte delle ditte commerciali, non deve comunque essere di pregiudizio alcuno per il territorio comunale, vanificandone gli sforzi volti a renderlo più pulito e vivibile;
- l'eccessivo abbandono di volantini e dépliant, determina l'ostruzione delle caditoie stradali, impedendo di fatto la normale confluenza dell'acqua piovana nella rete fognaria e costituendo altresì pericolo di danni ambientali e alle persone;
- al fine di evitare l'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario sul territorio comunale, riconducibile a rifiuto ai sensi dell'art. 183 c.1 lettera "a" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., risulta necessario ed opportuno che tali forme di pubblicità avvengano esclusivamente all'interno di aree private in uso alle relative attività commerciali e negli spazi all'uopo predisposti;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno intervenire per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano e disciplinare l'attività di distribuzione, affissione ed esposizione di dépliant, volantini, pieghevoli, manifesti etc nell'ambito di tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;

**VALUTATO**, inoltre, la dichiarazione dello stato di emergenza dovuto al diffondersi del contagio del c.d. Covid – 19, che impone l'adozione di misure stringenti a salvaguardia sia degli operatori che dei destinatari, ai fini del contenimento del contagio stesso;

**VISTO** il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", con il quale il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale "..bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città..", prevedendo la possibilità di incisivi interventi in relazione a situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio e del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTO** l'art. 192 del d. lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., il quale al comma 1° prescrive che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, ".....quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana....";

Per i motivi sopra espressi che qui si intendono integralmente richiamati,

## **ORDINA**

- 1) E' fatto divieto a tutte le attività economiche e/o ai privati cittadini di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere, sugli edifici, sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale, nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, esposto in luogo pubblico, non regolarmente autorizzato.
- 2) E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
- 3) E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci.
- 4) E' fatto divieto di depositare e abbandonare qualsiasi materiale pubblicitario, su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico.
- 5) Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di dépliant o volantini commerciali ed il recapito di corrispondenza "non indirizzata" "porta a porta", intesa esclusivamente quale deposito nelle cassette postali o mediante la consegna diretta "brevi manu", nel rispetto della volontà del destinatario di ricevere il materiale pubblicitario medesimo.

I cittadini/utenti che accetteranno “brevi manu” volantini o dépliant, saranno tenuti a non abbandonare il materiale ricevuto nella pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, precisando che, in caso di violazione, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalla presente ordinanza.

- 6) E' consentita l'affissione di necrologi, esclusivamente negli spazi consentiti dall'Amministrazione Comunale, presenti nel perimetro del centro urbano e nelle diverse frazioni del territorio comunale.
- 7) Sono escluse dal divieto di cui alla presente ordinanza le attività di volantinaggio svolte per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da enti, aziende e associazioni, purché previamente autorizzate.
- 8) In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative, ecc, potranno essere distribuiti volantini, nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, ai cittadini che si dimostrino interessati. Gli organizzatori delle manifestazioni sopra indicate dovranno, in ogni caso, consegnare i suddetti volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra ed avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Che il Settore Attività Produttive provveda a dare la massima diffusione della presente Ordinanza presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale.

Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Responsabile Area Finanziaria e del Settore Tributi;
- Responsabile Settore Attività Produttive;
- Responsabile Ufficio Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Padru;
- Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Padru;
- Associazioni di categoria

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

## AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza (aziende commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale addetto alla distribuzione e/o affissione), saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato (art. 650 C.P.) o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7- bis del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii., con le modalità di cui al D.P.R. 689/81, **da un minimo di € 25,00** (euro venticinque/00) **ad un massimo di € 500,00** (euro cinquecento/00), ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati del controllo per l'esatta osservanza del presente atto.

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Sardegna oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL SINDACO  
F.to Antonello IDINI

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato, in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio del Comune dal 16-06-21 al 01-07-21

Padru, 16-06-21

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Katia Ferraro

---

Per Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.